

## NEWS al 7/04/21

### NUOVE INDICAZIONI SORVEGLIANZA COVID-19 NELLE SCUOLE DA REGIONE LOMBARDIA- ATS MILANO

- ❖ Si informa che con la nota di Regione Lombardia prot. n. 16859 del 17/03/2021 sono state aggiornate le indicazioni relative alla sorveglianza dei casi Covid-19 in ambito scolastico.
- ❖ Si precisa che per il rientro a scuola di un alunno o un operatore scolastico risultato positivo è necessaria l'attestazione di guarigione rilasciata dal Pediatra o dal Medico di base.

Allegati:

- [Nota ATS Milano del 25/03/2021](#)
- [Aggiornamento FAQ ATS Milano del 22/03/2021](#)

Link pagine ATS Milano

- [RIPARTENZA SCUOLE - Scuola e insegnanti](#)
- [RIPARTENZA SCUOLE - Studenti e genitori](#)

#### MODALITÀ DI SEGNALAZIONE SOSPETTO CASO COVID-19 A SCUOLA

*Si riportano per completezza le informazioni di Regione Lombardia:*

#### PERCORSO DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI NELLE SCUOLE

*Il percorso previsto varia a seconda del soggetto interessato (studente o personale scolastico), dell'età dello studente e del contesto in cui si presenta la sintomatologia (scuola o domicilio).*

- **PERSONALE SCOLASTICO** *Se un soggetto appartenente al personale scolastico afferente ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado presenta sintomi suggestivi per il Covid-19, dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), e, in caso di indicazione di sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (vedi Modulo 1 allegato)*
- **ALLIEVI/STUDENTI** *(dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto il ciclo di scuola secondaria di secondo grado) Se i sintomi si presentano a scuola, il minore viene posto in ambiente dedicato in attesa dell'arrivo dei genitori. I genitori prendono sempre contatto con il pediatra di Libera Scelta (PLS) e al momento dell'affidamento del figlio da parte della scuola, chiedono alla scuola l'apposizione di timbro sul modulo di autocertificazione (Modulo 2), per l'eventuale accesso al punto tampone. Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra di Libera Scelta (PLS) e, in caso di indicazione a sottoporre il figlio a tampone, accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2). L'isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti viene disposto unicamente a seguito di segnalazione di caso accertato Covid-19.*

Link alla pagina:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19>

## Nuova circolare ISS:

### **Novità circolare Istituto Superiore Sanità, cosa cambia quando c'è un contagio in classe**

In caso di positività di un **insegnante** o di un professore, saranno considerati contatti stretti gli studenti delle classi dove il docente ha svolto lezione nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza dei sintomi o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti il tampone.

Il **vaccino**, dunque, non servirà ad allargare le misure, anzi: le indicazioni che stanno arrivando ai dirigenti scolastici sono improntate su una maggiore severità, anche per chi si è già vaccinato. L'incognita varianti, infatti, ha convinto l'ISS a prendere misure ancora più stringenti per quando si tornerà in presenza.

Nell'ultimo documento dell'ISS, in merito al distanziamento, si sottolinea come non vi siano evidenze scientifiche che "dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri".

E se ci fosse un caso di positività tra gli **alunni**?

La **quarantena** scatterebbe per tutti i compagni di classe che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi e non più 48 ore prima. La stessa regola vale per gli insegnanti che risultano contagiati.

Sino ad oggi, in caso di positività di un docente, la classe non andava in quarantena in quanto non veniva considerato contatto stretto. Ora, invece, sono considerati contatti stretti gli studenti delle classi in cui l'insegnante ha fatto lezione nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza dei sintomi o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti il tampone.